

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Andrea Morsillo, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), ANDREA MANGONI (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Soc. Spal 1907 SpA), MARCO ANDREOTTI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA, attualmente tesserato per la Soc. Ivrea Calcio Srl), RAFFAELE FRANCHINI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA, attualmente tesserato per la Soc. FC Esperia Viareggio Srl) E DELLA SOCIETA' SPAL 1907 SpA (nota n. 1012/1002pf07-08/AM/ma del 9.9.2008)**

Con atto del 9.9.2008 la Procura Federale ha deferito:

- 1- Tomasi Gianfranco, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Spal 1907 SpA;
- 2- Mangoni Andrea, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. Spal 1907 SpA;
- 3- Andreotti Marco, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA;
- 4- Franchini Raffaele, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA;
- 5- la Società Spal 1907 SpA;

per la violazione dell'art. 94, comma 1, lettere a) e b) NOIF.

Il primo e il secondo, nelle rispettive qualità di Presidente e di Direttore Sportivo della Società Spal 1907 SpA, sono stati deferiti per aver corrisposto o, comunque, consentito che si corrispondessero a tesserati, per la stagione calcistica 2007/2008, emolumenti superiori rispetto a quanto previsto dal contratto depositato; il terzo e il quarto, nella qualità di calciatori, invece, sono stati deferiti per avere correlativamente percepito tali emolumenti; la quinta è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS per i comportamenti addebitati al proprio Presidente e ai propri tesserati.

Più precisamente, secondo il Procuratore Federale, nella fattispecie si configurerebbero gli estremi della violazione dell'art. 94, comma 1, lettere a) - b) NOIF (che rispettivamente vietano gli "accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale" e la corresponsione "a qualsiasi titolo" di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto depositato in Lega), tanto più che eventuali modificazioni delle condizioni contrattuali devono essere ritualmente depositate in Lega e debitamente approvate.

I deferiti hanno presentato memorie difensive, nelle quali l'Andreotti ha ammesso di aver percepito le somme in nero e dichiarato di aver raggiunto con la Procura federale un accordo circa la sanzione da subire nella misura di due giornate di squalifica; i Sigg.ri

Tomasi, Mangone e la società Spal hanno chiesto il proscioglimento e eccepito l'insussistenza dell'addebito per mancata violazione dell'art. 94 NOIF, risultando smentita la dichiarazione del calciatore Andreotti (ritenuta confessoria dalla Procura) dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni degli altri calciatori sentiti dalla Procura. All'inizio della riunione odierna, i deferiti Marco Andreotti e Raffaele Franchini hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1) "La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Marco Andreotti ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: mesi 1 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a due giornate di squalifica"); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a Marco Andreotti.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

2) "La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Raffaele Franchini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: mesi 1 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a due giornate di squalifica"); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a Raffaele Franchini.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

A questo punto, la Procura Federale ha chiesto la condanna per la società alla sanzione di 1 punto di penalizzazione e a quella dell'ammenda di euro 20.000,00, per il Sig. Tomasi a quella dell'inibizione per 8 mesi e per il Mangoni a quella dell'inibizione per 6 mesi.

Il difensore dei deferiti ha chiesto il proscioglimento dei deferiti.

La Commissione, letti gli atti, rileva quanto segue.

A) Circa la fattispecie concernente il caso Andreotti.

La Commissione osserva che, se da una parte il calciatore Andreotti ha pacificamente ammesso di aver percepito somme in nero, dall'altra tale circostanza è stata contestata dal Mangoni, che ha asserito che si trattava di rimborsi spese per vitto e alloggio.

Peraltro, la dichiarazione confessoria dell'Andreotti è elemento probatorio di per sé sufficiente a ritenere provata la responsabilità degli incolpati e ciò indipendentemente dall'accordo del 4.7.2007 tra il predetto calciatore e la Società (a firma del Mangoni), nel quale si statuisce che la Società si sarebbe accollata tutte le spese vive di vitto e alloggio del giocatore.

Il convincimento della Commissione è altresì suffragato dalla circostanza che tali ultime poste non sono riportate nel bilancio 2007 sotto specifica voce e proprio ciò consente di ritenere ancor più provata l'esistenza di accordi che prevedevano pagamenti non ufficiali e, conseguentemente, la responsabilità dell'Andreotti, del Mangoni e del Presidente della Società, oltre che di quest'ultima.

Infine, non è credibile che il Presidente della Società non fosse a conoscenza del contenuto degli accordi, essendo notorio che i presidenti delle società trattano direttamente le questioni economiche o, perlomeno, ne danno le direttive fondamentali.

B) Circa la fattispecie concernente il caso Franchini.

Nella specie sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, come tali ampiamente sufficienti a comprovare, con ragionevole certezza, l'intervenuto illecito pagamento extra contratto tra le parti.

Infatti, il Sig. Bergossi, nella sua audizione innanzi alla Procura Federale, ha espressamente affermato che ha assistito alla stipula del contratto con il Franchini, che le cifre del detto accordo erano inferiori del 20% alla reale somma concordata tra le parti e che era contrattualmente previsto il rimborso per le spese di vitto e alloggio. Egli ha inoltre affermato che ogni trattativa veniva condotta dal Presidente Tomasi, il quale ha peraltro tentato di scaricare la propria responsabilità sul Direttore Sportivo, affermando di non aver trattato le questioni economiche con i calciatori, che erano di competenza del Direttore Sportivo.

Tale circostanza, comunque, oltre ad essere smentita dalla dichiarazione del Bergossi, è anche non credibile, essendo fatto notorio che i presidenti delle società trattano direttamente le questioni economiche, o, comunque, ne sono a conoscenza.

Devesi ritenere quindi ragionevolmente provata anche la responsabilità del Sig. Tomasi, oltre che quella del DS, Sig. Mangoni, che, nella sua veste, non poteva, al pari del Presidente, non essere a conoscenza delle circostanze dei pagamenti.

Sanzioni eque, anche tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale delibera di condannare Tomasi Gianfranco alla sanzione di mesi otto di inibizione, Mangoni Andrea alla sanzione di mesi otto di inibizione e la società Spal 1907 SpA al pagamento dell'ammenda di euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

**(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907), FILIPPO FOLEGATTI (Presidente della Soc. US Comacchio Lidi), ARCHIMEDE FINOTTI (Presidente della Soc. Tagliolese) E DELLE SOCIETA' SPAL 1907, US COMACCHIO LIDI E TAGLIOLESE (nota n. 597/928pf07-08/SS/blp del 1°.8.2008)**

La Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale i sigg.ri Tomasi Gianfranco, Presidente della società Spal 1907, Folegatti Filippo, Presidente della società US Comacchio Lidi, Finotti Archimede, Presidente della Società Tagliolese, nonché le società Spal 1907, US Comacchio Lidi e Tagliolese, contestando ai primi la violazione dell'art. 1 CGS in relazione all'art. 38 commi 1 e 4 NOIF, alle seconde la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti antiregolamentari ascritti ai rispettivi presidenti.

Prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti Gianfranco Tomasi e Soc. Spal 1907 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Tomasi e la Società Spal hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS (“pena base per il Tomasi mesi tre di inibizione diminuita ai sensi dell'art. 24 a mesi due di inibizione, ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 23 a mesi uno e giorni 10 di inibizione; per la Società Spal pena base ammenda di € 2.100,00 ridotta ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 1.400,00, ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 1.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) a Gianfranco Tomasi e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società Spal 1907.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Tanto premesso si aggiunge in fatto quanto segue.

La Procura federale, dando seguito ad una segnalazione della Associazione Italiana Allenatori Calcio Regione Emilia del 23 gennaio 2008, istruita l'indagine, aveva accertato, attraverso l'audizione delle persone coinvolte, che il sig. Chiarelli Cesare, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con il numero di matricola 103934, nel corso della stagione sportiva 2007/2008 aveva contemporaneamente esercitato l'attività di allenatore dei portieri delle società U.S. Comacchio Lidi, Spal 1907 settore giovanile e Tagliolese, senza essere tesserato per nessuna delle tre società, con conseguente violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, art. 35 del Regolamento Settore Tecnico, art. 38 commi 1 e 4 NOIF, che

aveva comportato il separato deferimento del Chiarelli alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del relativo Regolamento.

Il sig. Finotti Archimede, Presidente della società Tagliolese, ha fatto pervenire a questa Commissione una breve nota, deducendo che non era a conoscenza del tesseramento del Chiarelli e che questi dava alla società solamente un aiuto.

All'udienza di discussione la Procura federale ha chiesto l'inibizione di mesi tre per i sigg.ri Folegatti Filippo e Filotti Archimede, nonché l'ammenda di € 1.000,00 alle Società Comacchio Lidi e Tagliolese

Il deferimento è fondato.

Il comportamento del Chiarelli è stato ammesso dallo stesso nelle dichiarazioni, aventi natura confessoria, rese dall'incolpato alla Procura federale: il Chiarelli frequentava da tre anni la Società Spal 1907 in media una o due volte la settimana per collaborare nell'allenamento dei portieri; inoltre, nella passata stagione era andato due volte alla settimana presso la Società Tagliolese ad allenare i portieri, mentre nella presente stagione aveva consegnato alla società alcuni programmi scritti per l'allenamento dei portieri e, in più, ogni dieci o quindici giorni si era recato agli allenamenti della squadra, svolgendo un'attività di consulenza; il Chiarelli aveva fatto due e a volte tre allenamenti settimanali anche con il Comacchio Lidi, che non era a conoscenza della sua attività per le Società Spal 1907, e Tagliolese. Il Chiarelli, infine, ha precisato che il suo lavoro di assicuratore gli consentiva di svolgere tale attività sportiva, potendosi gestire gli orari.

Il Folegatti ha dichiarato che il Chiarelli era l'allenatore della squadra Juniores della Società Comacchio Lidi dall'inizio della stagione 2007/2008, che si recava al campo di allenamento due volte la settimana, che andava in panchina nelle partite di campionato che si svolgevano il sabato pomeriggio; inoltre, ha precisato che non sapeva nulla in merito alle attività del Chiarelli presso altre società.

Il Finotti ha dichiarato che il Chiarelli nella stagione sportiva 2006/2007 si recava qualche volta al campo della Tagliolese per preparare i portieri e che nella stagione 2007/2008 era presente agli allenamenti una volta alla settimana per insegnare al preparatore dei portieri gli esercizi da fare; inoltre, ha precisato che solo nell'aprile 2008 il Chiarelli lo aveva informato di essere tesserato per la società Comacchio Lidi.

Il Tomasi ha dichiarato che mai aveva conosciuto il Chiarelli, il cui nominativo neppure figurava nello staff tecnico delle giovanili della Spal 1907.

In tale contesto probatorio, non sfugge a questa Commissione che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico con decisione del 7 novembre 2008 ha deciso l'applicazione al sig. Cesare Chiarelli della sanzione della squalifica sino al 7 marzo 2009 e che tale sanzione è stata disposta ai sensi dell'art. 23 CGS in seguito a patteggiamento tra il deferito e la Procura federale.

Alla accertata responsabilità del Chiarelli consegue quella dei soggetti deferiti, risultando sostanzialmente provato che le società Spal 1907, Tagliolese e Comacchio Lidi si erano di fatto avvalse della collaborazione del Chiarelli, senza che questi fosse per l'una o per le altre tesserato.

Al riguardo deve osservarsi che il nominativo del Chiarelli non risulta inserito nel modulo di censimento della società Comacchio Lidi stagione 2007/2008, acquisito agli atti del procedimento unitamente ai moduli di censimento delle Società Spal 1907 e Tagliolese, sicchè appaiono sfinite di ogni riscontro probatorio le dichiarazioni sul punto rilasciate dal legale rappresentante della Società.

All'epoca dei fatti Tomasi Gianfranco, Folegatti Filippo e Finotti Archimede ricoprivano la carica di presidente delle rispettive società, con la conseguenza che sussiste la loro piena legittimazione passiva in ordine al deferimento della Procura federale.

Alla responsabilità dei rispettivi presidenti consegue la responsabilità diretta delle tre società.

Sanzioni eque, anche tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare delibera di infliggere:

- al sig. Folegatti Filippo, Presidente all'epoca dei fatti della Società US Comacchio Lidi, l'inibizione di mesi 3 (tre) complessivi;
- al sig. Finotti Archimede, Presidente all'epoca dei fatti della Società Tagliolese, l'inibizione di mesi 3 (tre) complessivi;
- alla Società US Comacchio Lidi l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00);
- alla Società Tagliolese l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00).

**(85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MARIO MAZZOLENI (Arbitro Effettivo Speciale – dimissionario della Sezione AIA di Bergamo) (nota n. 2707/661pf07-08/SP/blp del 20.11.2008)**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 20.11.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Mario Mazzoleni, arbitro effettivo speciale dimissionario della Sezione AIA di Bergamo, per violazione dell'art. 1, n. 1 e 2, CGS, e dell'art. 40, n. 2, lett. a) e b), del regolamento AIA, per il comportamento tenuto al termine della gara Atalanta-Lazio del 23.9.2007.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la sua condanna alla sanzione dell'inibizione per anni uno.

È comparso altresì il difensore del Mazzoleni, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento tenuto dal Mazzoleni al termine della gara Atalanta-Lazio del 23/9/2007 è censurabile.

Dagli atti ufficiali e dalla documentazione in atti risulta che il Mazzoleni ha rivolto il gesto dell'ombrello, accompagnato dall'epiteto "bastardo", all'indirizzo di altro tesserato.

Tale comportamento è in contrasto con quanto sancito dall'art. 1, n. 1, CGS, secondo il quale i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché dall'art. 40, n. 2, lett. a) e b), del regolamento AIA.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Mazzoleni, non trovando riscontro le sue argomentazioni difensive.

Sanzione equa, tenuto conto anche della gravità del comportamento e della sua eco sugli organi di stampa, appare quella di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della sospensione per mesi sei a Mario Mazzoleni.

**(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSE' ALEJANDRO FALCON MENDOZA (calciatore), EMANUELE BUONOMO (Presidente della Soc. ASD Calcio a Cinque Torino), CARLO MALACARNE (dirigente accompagnatore della Soc. ASD Calcio a Cinque Torino) E DELLA SOCIETA' ASD CALCIO A CINQUE TORINO (nota n. 1268/1221pf07-08/GT/en del 24.9.2008)**

**1) Il deferimento**

Con provvedimento del 29 settembre 2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: il calciatore Falcon Mendoza José Alejandro, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS per aver disputato in data 22 settembre 2007 una gara valevole per il campionato di calcio a cinque serie A/2 girone A, nelle fila della ASD Calcio a Cinque Torino, mentre non era ancora tesserato con quest'ultima; il Signor Emanuele Buonomo, Presidente della ASD Calcio a Cinque Torino, per violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10 comma 2 del CGS per aver fatto disputare la gara sopra indicata al calciatore Falcon Mendoza José Alejandro, quando non era ancora tesserato per la ASD Calcio a Cinque Torino; il Signor Carlo Malacarne, dirigente accompagnatore della ASD Calcio a Cinque Torino per della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, in quanto sottoscrivendo la distinta di gara, certificava la regolare posizione del suddetto giocatore, come regolare tesserato della ASD Calcio a Cinque Torino; la ASD Calcio a Cinque Torino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le condotte antiregolamentari contestate al proprio Presidente e al proprio dirigente accompagnatore.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti, con le seguenti sanzioni: irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 1 per il calciatore Falcon Mendoza José Alejandro, dell'inibizione per mesi 3 nei confronti del Signor Emanuele Buonomo e dell'inibizione di mesi 2 nei confronti del Signor Carlo Malacarne, nonché dell'ammenda di € 500,00 e della sanzione accessoria di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione calcistica in corso per la ASD Calcio a Cinque Torino.

**2. I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento trae spunto dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal Presidente della ASD Calcio a Cinque Torino, il quale, sebbene abbia richiesto il tesseramento per la suddetta squadra, del calciatore Falcon Mendoza José Alejandro, in data 7 settembre 2007, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta contenente i documenti, contravveniva comunque alla normativa di riferimento all'epoca vigente in materia di tesseramenti e, in particolare, all'art. 40 comma 11 bis delle NOIF, che prevede l'efficacia del tesseramento soltanto dopo la comunicazione della FIGC ai diretti interessati. Poiché tale comunicazione veniva inviata in data 29 settembre 2007 alla ASD Calcio a Cinque Torino il calciatore Falcon Mendoza José Alejandro in data 22 settembre 2007, giorno in cui disputava la gara valevole per il Campionato di Calcio a Cinque serie A/2 girone A, nelle fila della ASD Calcio a Cinque Torino, non era ancora formalmente tesserato per quest'ultima squadra.

Per tali motivi, a seguito della disamina degli atti e delle prove prodotte, nonché dall'esito dell'odierno dibattito, si deve ritenere che: il calciatore Falcon Mendoza José Alejandro è responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS per aver disputato in data 22 settembre 2007 una gara valevole per il Campionato di Calcio a Cinque serie A/2 girone A, nelle fila della ASD Calcio a Cinque

Torino, mentre non era ancora tesserato con quest'ultima; il Signor Emanuele Buonomo, Presidente della ASD Calcio a Cinque Torino è responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS per aver fatto disputare la gara sopra indicata al calciatore Falcon Mendoza José Alejandro, quando non era ancora tesserato per la ASD Calcio a Cinque Torino; il Signor Carlo Malacarne, dirigente accompagnatore della ASD Calcio a Cinque Torino è responsabile della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, in quanto sottoscrivendo la distinta di gara, certificava la regolare posizione del calciatore Falcon Mendoza José Alejandro, come regolare tesserato della ASD Calcio a Cinque Torino; la ASD Calcio a Cinque Torino è responsabile, sia a titolo di responsabilità diretta, che oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le condotte antiregolamentari contestate al proprio Presidente, ed al proprio dirigente accompagnatore.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare delibera di infliggere le seguenti sanzioni: squalifica per mesi 1 (uno) al calciatore José Alejandro Falcon Mendoza, inibizione per mesi 3 (tre) al Signor Emanuele Buonomo e di mesi 2 (due) al Signor Carlo Malacarne, nonché ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009 alla Soc. ASD Calcio a Cinque Torino.

**(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SIANI (Presidente della Soc. ASD Leonessa Altamura nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 – dimissionario dal 5.11.2007), MICHELE MAGGI (vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Leonessa Altamura nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 – dimissionario dal 5.11.2007) E DELLA SOCIETA' ASD LEONESSA ALTAMURA (nota n. 191/168pf07-08/AM/en del 10.7.2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, letto il deferimento e esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Preliminarmente, per quanto riguarda l'istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS depositata dal sig. Maggi e dalla soc. Leonessa Altamura, la Commissione rileva che, nel caso di specie, la sanzione indicata non risulta congrua.

Nel merito, la Commissione, udite le conclusioni delle parti presenti, tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti e tre i deferiti e l'applicazione al sig. Siani Vincenzo della sanzione di anni 1 di inibizione, al sig. Maggi Michele di quella di anni 1 di inibizione e alla ASD Leonessa Altamura di quella dell'ammenda di € 2000,00, nonché quelle della difesa dei deferiti, la quale ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito, rileva che il complessivo comportamento dai due ex dirigenti dell'Altamura è emerso in maniera precisa dalle indagini svolte dal competente ufficio federale e dal verbale della riunione tenuta dalla Commissione Tesseramenti, con particolare riguardo alla documentazioni raccolta e alle dichiarazioni rese dalle diverse persone interrogate (tra le quali quelle degli stessi deferiti).

I sigg.ri Siani e Maggi hanno fatto apparire come sottoscrittori dei modelli di svincolo soggetti che in effetti non avevano apposto le relative firme, hanno denunciato, nella sola sede federale e non alla competente Autorità, il furto o lo smarrimento di timbri da loro successivamente utilizzati, hanno indicato come non riferibili alla società timbri apposti dal Maggi, alla presenza di altre persone, in calce ai modelli di svincolo.

Tali artifici venivano poi utilizzati dal Siani per contestare in sede contenziosa l'efficacia degli svincoli per accordo invocati da diversi calciatori, circostanza che dimostra come essi fossero stati preordinati proprio a tal fine.

Inoltre, il Maggi ha rilasciato dichiarazioni palesemente false alla Commissione Tesseramenti relativamente alla figura del sig. Michele Colonna, affermando che lo stesso era un dirigente che non frequentava più la società, seccamente smentito dalle altre risultanze delle indagini, da cui è emersa la piena ed attuale, all'epoca dell'accaduto, operatività del Colonna quale Direttore Sportivo di fatto della compagine pugliese.

Il comportamento dei deferiti quindi ben può dirsi che sia stato tenuto in palese e volontario disprezzo dei doveri di correttezza, lealtà e probità che devono ispirare l'attività di ogni sportivo, e quindi in aperta violazione dell'art. 1 del CGS.

Entrambi devono considerarsi sottoposti alla giurisdizione di questa Commissione giacché all'epoca dei fatti erano tesserati alla FIGC, dal momento che le loro successive dimissioni dai ruoli federali non incidono sull'emanabilità della decisione, ma unicamente sull'effettiva esecutività della sanzione, la cui materiale applicazione non è immediatamente possibile.

Alla luce delle risultanze del procedimento deve dichiararsi la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Siani e Maggi in ordine alle contestazioni loro rispettivamente mosse, nonché quella diretta della ASD Leonessa Altamura, sodalizio del quale i predetti erano all'epoca dei fatti dirigenti con poteri di rappresentanza.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità del comportamento e degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e applica al sig. Siani Vincenzo la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione, al sig. Maggi Michele quella di anni 1 (uno) di inibizione e alla ASD Leonessa Altamura quella dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Publicato in Roma il 19 dicembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete